

## Edizione di mercoledì 27 giugno 2018

### ACCERTAMENTO

**L'errata competenza economica va provata dall'Ufficio**  
di Marco Bargagli

### DICHIARAZIONI

**Il quadro K nel modello 730/2018**  
di Luca Mambrin

### CONTENZIOSO

**Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa - II° parte**  
di Francesco Rizzi

### PATRIMONIO E TRUST

**Nel "vecchio" regime dotazione del trust con imposta di registro fissa**  
di Sergio Pellegrino

### DICHIARAZIONI

**Acconti d'imposta**  
di EVOLUTION

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'errata competenza economica va provata dall'Ufficio***

di Marco Bargagli

Come noto, il **testo unico delle imposte sui redditi** contiene le **norme generali** sui componenti del reddito d'impresa, delineando **precise regole** in ordine alla loro **deducibilità** e **corretta imputazione temporale**.

Anzitutto, a **norma dell'[articolo 109 Tuir](#)**, i ricavi, le spese e gli altri componenti **positivi e negativi** concorrono a **formare il reddito nell'esercizio di competenza**.

In **deroga a tale disposizione**, i ricavi, le spese e gli altri **componenti reddituali** di cui nell'esercizio di competenza **non sia ancora certa l'esistenza** ossia determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare, concorrono a **formare il reddito** nell'esercizio in cui si **verificano tali condizioni**.

Con particolare **riferimento all'esercizio di competenza**, il legislatore ha posto **un netto distinguo** tra **cessioni di beni** e **prestazioni di servizio**.

In merito, con lo **scopo di determinare la corretta collocazione temporale di costi e ricavi**, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

- i **corrispettivi delle cessioni** si considerano **conseguiti**, e le **spese di acquisizione dei beni** si considerano **sostenute**, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili** e **della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende**, ovvero, se **diversa e successiva**, alla **data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**;
- i **corrispettivi delle prestazioni di servizi** si considerano **conseguiti**, e le **spese di acquisizione dei servizi** si considerano **sostenute**, alla **data in cui le prestazioni sono ultimate**, ovvero, per quelle dipendenti da **contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici**, alla **data di maturazione dei corrispettivi**.

Di contro, il **principio di inerzia** è sancito **dall'[articolo 109, comma 5, Tuir](#)**, a mente del quale le **spese e gli altri componenti negativi** diversi dagli **interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

I **principi di inerzia e competenza** sono **illustrati anche dalla prassi amministrativa**, la quale

ha posto in evidenza le **particolari caratteristiche** e le differenze tra i **precetti imposti dalla norma fiscale, rispetto ai principi generali sanciti dal codice civile**.

In relazione al **principio di competenza**, ad esempio, viene richiamato, ai **fini civilistici e contabili**, l'[art. 2423-bis cod. civ.](#), in forza del quale *“si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento”*.

Sul punto, il principio di competenza **previsto dalla norma tributaria** prevede criteri molto differenti.

Quindi, *“mentre per le componenti positive la regola fiscale viene a coincidere, almeno tendenzialmente, con i criteri civilistici in tema di bilancio che ne consentono la contabilizzazione nel periodo di competenza solo allorché, in linea con il principio della prudenza, gli stessi, dando origine a profitti realizzati, presentino caratteristiche di stabilità e definitività, per le componenti negative, invece, la regola fiscale si discosta dai principi del codice civile, in quanto laddove il bilancio rilevi perdite e/o rischi oggetto di sole previsioni, in dichiarazione dovranno essere apportate le relative variazioni in aumento; per effetto delle segnalate diversità, la competenza civilistica viene normalmente definita “economica”, mentre quella fiscale viene definita “temporale”.* (cfr. [Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza](#) volume III – parte V – capitolo 3 *“Il riscontro analitico – normativo del reddito d'impresa”*, pag. 88 e ss.).

Interessanti chiarimenti sul tema dell'**onere della prova**, in ipotesi di **contestazioni circa l'errata competenza economica**, sono recentemente intervenute da parte della suprema **Corte di Cassazione, sezione 5<sup>^</sup> civile**, con la [sentenza n. 15839/2018](#), pubblicata in data **15 giugno 2018**.

Gli ermellini, sulla **base di un consolidato orientamento**, hanno chiarito che:

- **l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi sostenuti dall'impresa**, indispensabile per **ottenerne la deduzione**, va definita come una **relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l'impresa – sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili**;
- in **tema di reddito d'impresa**, i corrispettivi conseguiti per **prestazioni di servizi** devono essere imputati all'esercizio in cui le **prestazioni sono state ultimate**, salvo che **non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare**, *“sicché incombe sull'Amministrazione finanziaria, che, assumendo un'erronea imputazione, pretenda una maggiore imposta, dimostrare il momento di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente, il quale abbia registrato i ricavi in altro periodo d'imposta, che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare, mentre non lo erano alla chiusura del precedente esercizio, né alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi”*.

Un ulteriore importante tema trattato riguarda l'esatta quantificazione dei componenti reddituali: sul punto, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che, nel caso di incertezza nell'an o di indeterminabilità nel quantum di detti componenti si applica, *"in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il quadro K nel modello 730/2018***

di Luca Mambrin

Nell'ambito del **modello 730/2018** il **quadro K** deve essere utilizzato dagli **amministratori di condominio** in carica al **31 dicembre 2017**

1. per effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei **beni e servizi acquistati dal condominio** nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi **fornitori** ([articolo 7, comma 8-bis, D.P.R. 605/1973](#));
2. per effettuare la **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle parti comuni condominiali.

#### **Acquisti di beni e servizi e dati dei fornitori**

Tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato **abbia corrisposto nell'anno somme superiori a € 258,23** a qualsiasi titolo.

#### **Non sono oggetto di comunicazione nel quadro K:**

- i dati relativi alle **forniture di acqua, energia elettrica e gas**;
- i dati relativi agli **acquisti di beni e servizi** effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'Iva, **non superiori complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore**;
- i dati relativi alle **forniture di servizi** che hanno comportato a carico del condominio **il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte**. Tali **compensi** e le **ritenute operate** sugli stessi devono essere esposti nella **dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2017.

#### **Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha **eliminato** l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute nell'ambito degli **interventi di ristrutturazione edilizia**.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- **i dati catastali identificativi dell'immobile;**
- **gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.**

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali **nell'anno 2017 sono state sostenute spese** che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel **quadro K i dati catastali identificativi del condominio** sul quale sono stati effettuati i lavori.

Si ricorda che per tali tipologie di interventi è prevista l'applicazione di una **ritenuta d'acconto** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le **detrazioni d'imposta** (bonifici relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico), pari all'8%.

Dato che il **sostituto d'imposta** obbligato ad operare e versare le ritenute in questione sono le **banche/Poste e non il condominio**, si ritiene che anche **taли spese, sebbene assoggettate a ritenuta, debbano essere indicate nel quadro K del modello 730/2018.**

**L'obbligo di compilazione del quadro K** sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Nel caso di condomini con non più di otto condomini, qualora non sia stato nominato l'amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da **uno qualunque dei condomini** che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le **ritenute alla fonte**, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Nel caso quindi di condominio con meno di otto condomini:

- se **l'amministratore viene nominato, la presentazione del quadro K è obbligatoria** (come la presentazione del modello 770 nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto);
- se **l'amministratore non è stato nominato** (in quanto non obbligatorio) **il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro K** (ma eventualmente del solo modello 770).

Per quanto riguarda infine le **modalità di presentazione del quadro K**:

- se l'amministratore presenta il **modello 730/2018**, il **quadro K** deve essere presentato unitamente al modello 730 barrando l'apposita casella nel frontespizio;
- se l'amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà presentare il **quadro AC** unitamente al **frontespizio del modello Redditi 2018** con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello;
- se l'amministratore presenta il **modello Redditi 2018** presenterà il **quadro AC**

unitamente al modello Unico.

In presenza di **più condomini amministrati** dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti **quadri K per ciascun condominio**.

Master di specializzazione

## LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### **Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa - II° parte**

di Francesco Rizzi

Proseguendo con l'**analisi** iniziata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, è opportuno concludere l'illustrazione delle caratteristiche della **firma digitale**, chiarendo che essa può avere più **formati**. Nella pratica le tipologie di firma digitale più **diffuse** sono la struttura **CADES** e quella **PADES**.

La struttura CADES “imbusta” il file da firmare attraverso la **creazione** di un apposito file (denominato “**busta crittografica**”) cui vi **associa** i dati di firma. Tale firma **modifica** il nome del file, **aggiungendo l'estensione “.p7m”**.

In pratica con tale firma digitale si **aggiungono** al file contenente il documento una serie di **dati digitali** inerenti il soggetto **firmatario**. Tale tipologia di firma digitale può essere utilizzata su **qualsiasi** tipo di file ma il contenuto del file “.p7m” può essere **visualizzato** solamente mediante l'utilizzo di **appositi software** capaci di “far uscire” il documento sottoscritto dalla “busta”.

La firma digitale che usa la struttura **PADES** è invece apponibile solamente ai file **PDF** e quindi facilmente leggibile con i programmi comunemente utilizzati a tal fine.

Inoltre, a differenza della firma CADES, l'apposizione di tale firma **non** modifica l'**estensione** del file (che sarà sempre “.pdf”), in quanto **evidenzia** la presenza della firma con un simbolo grafico, detto “**contrassegno**”.

In pratica la firma PADES **associa** i dati digitali al documento e appone su di esso un **segno grafico** (che spesso reca la formula del tipo “*firmato digitalmente da...*”). È una firma che “c'è ma **non si vede**”.

Per quel che invece concerne la cosiddetta sottoscrizione “**a mezzo stampa**” degli atti tributari ovvero mediante l'apposizione della dicitura “*firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93*”, essa è prevista **solamente** per gli atti emessi **in maniera automatizzata**.

Ciò è evincibile dal combinato disposto

- dell'[articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993](#) a mente del quale “*Se per la validità ... omissis ... degli atti emessi (dalle pubbliche amministrazioni) sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal*

- sistema automatizzato**, del nominativo del soggetto responsabile";
- dell'[articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009](#) secondo cui "La firma **autografa** prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle **Agenzie fiscali** e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere **sostituita** dall'indicazione **a stampa** del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i **casi** in cui gli atti medesimi siano **prodotti** da **sistemi informativi automatizzati**.

Con **provvedimento** dei Direttori delle Agenzie fiscali (trattasi del [Provvedimento prot. n. 2010/4114 del 02.11.2010](#)) e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria **sono individuati gli atti** di cui al comma 7".

Tale modalità di sottoscrizione è dunque utilizzabile **solamente** per gli atti specificatamente **individuati** con appositi provvedimenti direttoriali, per i quali **non** sia necessario un esame "sostanziale" o una specifica **valutazione**. Essa è quindi utilizzabile **solamente** per la sottoscrizione di atti emessi in **maniera automatizzata** e basati su riscontri meramente **cartolari**.

A tal proposito, sebbene lo si possa ben immaginare, si specifica che per quanto concerne gli **atti tributari** emessi con sistemi **automatizzati** e dettagliatamente **individuati** dal succitato **provvedimento** del 02/11/2010, **non** vi rientrano, ad esempio, la maggior parte degli **avvisi di accertamento** e gli **atti di delega** alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Questi ultimi dovranno quindi essere **sottoscritti** in maniera **autografa** o **digitale**.

Ai fini **difensivi** dette considerazioni sono alquanto **rilevanti**.

Basti pensare, ad esempio, agli atti aventi ad oggetto il conferimento di una **delega di firma** degli avvisi di accertamento. Qualora tale atto di delega fosse sottoscritto solamente "a mezzo stampa", esso sarebbe giuridicamente **inesistente** in quanto "non firmato" (cfr., ex multis, [CTR Lombardia, sentenze nn. 461/2017](#), 2521/2017 e [4674/2017](#)).

Oppure ancora, ad esempio, nel caso in cui fosse sottoscritta con la modalità "a mezzo stampa", potrebbe essere eccepita la giuridica **inesistenza** nei confronti della specifica **autorizzazione** che deve essere rilasciata al **pubblico ufficiale** per attribuirgli il potere di **attestare la conformità** della **copia** analogica (cartacea) dell'avviso di accertamento all'**originale** informatico.

In conclusione, da quanto precede è dunque chiara ed evidente la **sostanziale differenza** tra la firma digitale e quella "a mezzo stampa"; differenza che riguarda sia la **forma** e la **funzione** che i **presupposti di validità** e di **efficacia**, nonché gli **effetti** giuridici e i diversi **ambiti** di applicazione.

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE CON BRUNO DE ROSA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Nel “vecchio” regime dotazione del trust con imposta di registro fissa***

di Sergio Pellegrino

La [\*\*sentenza n. 15469/2018\*\*](#), emanata dallo **stesso collegio giudicante** di quella esaminata nel [\*\*contributo di ieri\*\*](#), si differenzia per avere ad oggetto **atti dispositivi realizzati prima della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione**, quando l'amministrazione finanziaria tassava i trasferimenti di patrimoni in *trust* attraverso l'applicazione dell'**imposta di registro**.

Nel caso analizzato dai giudici, un soggetto aveva istituito **tre trusts**, trasferendo il patrimonio ad una *trustee*, e l'Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva emanato un **avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**.

La **CTR del Lazio** aveva accolto le doglianze dei ricorrenti, ritenendo applicabile l'**imposta di registro in misura fissa**, sulla base della categoria residuale disciplinata dall'[\*\*articolo 11\*\*](#) della **tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**.

I giudici hanno qualificato il *trust* come “*un negozio giuridico a contenuto patrimoniale*”, che non determina però **alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti**, ma è funzionale a “*disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica*”: pertanto **non deve soggiacere all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**, non riscontrandosi la capacità di manifestare “*valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico*”.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto **ricorso per cassazione**, ritenendo invece dovuta l'**imposta di registro** (così come le **ipocatastali**) in misura **proporzionale**, con l'applicazione dell'**aliquota del 3%**, sulla base del disposto dell'[\*\*articolo 9\*\*](#) della **tariffa allegata al D.P.R. 131/1986** che fa riferimento “*ad atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*”.

Anche in questa pronuncia, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento alla [\*\*sentenza n. 21614/2016\*\*](#), sebbene questa avesse ad oggetto un **atto dispositivo realizzato in vigore del “nuovo” regime**.

Il conferimento dei beni in *trust* rappresenta la **costituzione di un vincolo di destinazione che non dà però luogo ad un reale trasferimento imponibile**, in quanto, come evidenziato dal precedente arresto giurisprudenziale richiamato, ciò sarebbe contrario “*al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei*

**beneficiari**": dunque, afferma la pronuncia in esame, appare inconferente il riferimento fatto dall'Agenzia nel ricorso all'[articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006](#), riguardante la costituzione di vincoli al destinatario.

I giudici **non ritengono altresì applicabile l'imposta di registro con l'aliquota del 3%**, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 9](#) della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, richiamando le conclusioni della precedente [sentenza n. 975/2018](#), nella quale era stato affermato che la disposizione in questione "rappresenta una clausola di chiusura finalizzata disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni purché però onerose e in questo specifico senso aventi contenuto patrimoniale" e che in tal senso bisogna avere riguardo "all'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto".

Nel caso di specie **non vi è alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee**, e quindi la sentenza conclude che **non si possa parlare di operazione a carattere patrimoniale**: imposta di **registro e ipocatastali** devono pertanto essere applicate in **misura fissa** e non proporzionale.

Le **conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 15469/2018**, pur riferendosi al **regime previgente**, appaiono tutto sommato **ragionevoli**, a differenza di quelle della **pronuncia commentata ieri**, che però riguarda il **sistema di tassazione attuale basato sull'imposta di successione e donazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >



## DICHIARAZIONI

### **Acconti d'imposta**

di **EVOLUTION**

**In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, soggetto Irpef o Ires, oltre al versamento del saldo di imposta relativo al periodo precedente, può essere tenuto ad effettuare anche un “anticipo” dell'imposta del periodo in corso, definito appunto come acconto di imposta.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.

**Il presente contributo analizza le regole al quale il contribuente può essere tenuto a rispettare in caso di acconto di imposta.**

In riferimento all'acconto d'imposta vengono previste **due modalità** con le quali è possibile determinare l'**acconto Irpef ed Ires**, ossia: il **metodo storico** ed il **metodo previsionale**.

Con il **metodo storico**, la misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** e deve essere versato:

in **un'unica soluzione entro il 30 novembre** se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;

in **due rate** se l'importo dovuto (rigo “RN34 – differenza” del modello Redditi 2018) è pari o superiore a € 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il **30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato)** ovvero entro il **20 agosto** con la **maggiorazione** dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella misura del 60%, entro il **30 novembre**.

Tuttavia, l'acconto Irpef **non va corrisposto**, se l'ammontare del rigo “RN34 – differenza” dell'adempimento dichiarativo inerente al precedente periodo d'imposta **risulta di entità non superiore a euro 51,65**.

In **alternativa** al metodo storico, e con le stesse modalità di versamento (unica soluzione o due

rate), il contribuente Irpef può utilizzare il **metodo previsionale** di calcolo dell'acconto.

**L'aconto dell'addizionale comunale Irpef** deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo Irpef relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, e può essere determinato in due modi:

**metodo "storico":** in tal caso l'aconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno precedente (2017), determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 colonna 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell'anno in corso (2018);

**metodo "previsionale":** in tal caso l'aconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (2018), determinata applicando al reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno, l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell'anno in corso (2018).

I contribuenti **non titolari di partita Iva** che decidono di **rateizzare il versamento delle imposte** possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato)** ovvero **entro il 20 agosto** con la maggiorazione dello 0,40%.

Le **rate successive alla prima** vanno versate **entro fine mese** con applicazione degli **interessi** che, per il **modello Reddito 2018**, sono così determinati:

**Scadenze per non titolari di partita IVA**

RATA	SCADENZA VERSAMENTO	INTERESSI	SCADENZA VERSAMENTO (*)	INTERESSI
1°	2 luglio 2018	-	20 agosto 2018	-
2°				

**richiedi la prova gratuita per 15 giorni >**